

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 337/2007 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

che adegua, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in Bulgaria e in Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(in EUR)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII di detto statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1° gennaio 2007, il rimborso ai funzionari e agli altri agenti delle spese connesse alle missioni effettuate in detti paesi dovrebbe, a decorrere da tale data, essere soggetto al regime giuridico di cui all'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella delle indennità di missione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 (GU L 194 del 14.7.2006, pag. 1).

Destinazione	Massimale per le spese di alloggio (albergo)	Indennità giornaliera di missione
Belgio	140	92
Bulgaria	169	58
Repubblica ceca	155	75
Danimarca	150	120
Germania	115	93
Estonia	110	71
Grecia	140	82
Spagna	125	87
Francia	150	95
Irlanda	150	104
Italia	135	95
Cipro	145	93
Lettonia	145	66
Lituania	115	68
Lussemburgo	145	92
Ungheria	150	72
Malta	115	90
Paesi Bassi	170	93
Austria	130	95
Polonia	145	72
Portogallo	120	84
Romania	170	52
Slovenia	110	70
Slovacchia	125	80
Finlandia	140	104
Svezia	160	97
Regno Unito	175	101

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

P. STEINBRÜCK

---